



CITTÀ DI VIMERCATE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 30 Maggio 2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2013 RECANTE "NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" E DELLA RELATIVA RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA**

\*\*\*\*\*

Il giorno 30 maggio 2017, alle ore 16.30, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, SARTINI FRANCESCO, partecipa il Segretario Generale, DE MARTINO SANDRO.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

01. SARTINI FRANCESCO	(Sindaco)
02. CALLONI VALERIA LICIA	(Vicesindaco)
03. GHEDINI SIMONA ANNA MARIA	(Assessore)
04. GROSSI CLAUDIO MARIO	(Assessore)
05. RUSSO EMILIO	(Assessore)
06. BERTINELLI MAURIZIO	(Assessore)

sono ASSENTI i Signori:

RUSSO EMILIO.

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 5.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: MASSIMILIANO LIPPI

AA.GG-SG-P01-MD02	Rev. 04
Gennaio 2015	

Giunta comunale del 30 maggio 2017: deliberazione n. 121.

**Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2013 RECANTE "NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" E DELLA RELATIVA RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA**

Il Sindaco illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

**1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA**

VISTA la legge regionale n. 8/2103 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", che stabilisce all'art. 5 che non possono essere installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del RD 773/1931, in locali che distino meno di 500 m dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali e semiresidenziali, operanti in ambito sanitario e sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

AVENDO RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà riservata ai Comuni di ampliare l'elenco dei luoghi sensibili ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge regionale;

PRESO ATTO della realizzazione da parte degli uffici comunali competenti di una ricognizione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di cui è stato predisposto un elenco (all. 1) e della relativa trasposizione planimetrica, che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale (all. 2);

OSSERVATO che nella planimetria per ogni luogo sensibile è stata rappresentata la circonferenza con raggio 500 m in cui è interdetto il posizionamento di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

RITENUTO necessario approvare e pubblicare tale documento, al fine di rendere noto ai portatori di interessi le aree di interdizione stabilite dal Comune di Vimercate, in applicazione della legge regionale n. 8/2013;

VALUTATO necessario consentire agli uffici di aggiornare l'elenco e la relativa planimetria in caso di modifica della consistenza dei luoghi sensibili sul territorio comunale, per effetto dello spostamento o della soppressione di una funzione protetta tra quelle presenti nell'elenco (all. 1) o dell'insediamento di una funzione che sia analoga ad una tra quelle già presenti nell'elenco, senza la necessità di preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale, trattandosi di mera attività di aggiornamento tecnico;

SPECIFICATO invece che deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale sarà necessaria in caso di inserimento di una funzione palesemente nuova rispetto a quelle già valutate e presenti nell'elenco, che comporterebbe di fatto un nuovo ampliamento della tipologia dei luoghi sensibili determinati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 8/2013;

REPUTATA necessaria la pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco e della relativa planimetria;

PRESO ATTO che le sanzioni previste dall'art. 10 della L.R. n. 8/2013 vigente, in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute, sono le seguenti:

1. *La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.*
- 1 bis *L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).*
- 1 ter *Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis.*
2. *L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.*
3. *La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.*
4. *All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.*

VALUTATO altresì opportuno ricordare l'esistenza del marchio *No slot*, che simboleggia e rappresenta le strategie e le finalità di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico perseguite da Regione Lombardia. Il marchio esplica la funzione di immediato e semplice riconoscimento dei luoghi deputati all'intrattenimento all'interno dei quali esercenti e gestori scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931. Il marchio è messo a disposizione anche di coloro che avviano campagne di comunicazione e/o altri eventi e attività finalizzati al contrasto del gioco d'azzardo. Pubblici esercizi, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgano di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito (art. 4, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013), possono richiedere al Comune di utilizzare il marchio *No slot*.

Le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 8/2013, interessate all'utilizzo del logo, possono inoltrare la richiesta all'indirizzo e-mail [no\\_slot@regione.lombardia.it](mailto:no_slot@regione.lombardia.it) fornendo le seguenti informazioni:

- descrizione dell'iniziativa o dell'evento in cui si intende utilizzare il logo;
- eventuale luogo e periodo o durata di svolgimento dell'iniziativa;

intendendo che sarà poi cura della Direzione Generale competente verificare la pertinenza dell'iniziativa e dare riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della mail di richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta, sarà cura della Direzione Generale competente inviare, unitamente all'autorizzazione, il marchio e le relative modalità d'uso.

Nel caso in cui i soggetti interessati all'utilizzo del marchio *No slot* desiderino contestualmente richiedere il patrocinio per l'iniziativa, devono avviare le consuete procedure indicate alla pagina Concessione del Patronato, Patrocinio e adesione al Comitato d'Onore del sito di Regione Lombardia.

**2. RICHIAMI NORMATIVI**

Legge Regionale n° 8/2013 vigente.

**3. PREVENTIVO O STIMA DELLA SPESA**

La presente deliberazione non comporta spese a carico dell'ente.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- **UDITA** la relazione del Sindaco;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;
- **CON VOTI** unanimi, legalmente espressi:

**DELIBERA**

1. di prendere atto delle sanzioni previste dall'art. 10 della L.R. n. 8/2013;
2. di prendere atto del marchio *No slot* messo a disposizione da Regione Lombardia quale riconoscimento dei locali all'interno dei quali gli esercenti scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931;
3. di approvare l'elenco dei luoghi sensibili, individuati ai sensi della L.R. n. 8/2013, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
4. di approvare la planimetria di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
5. di consentire agli uffici il diretto aggiornamento dell'elenco (all. 1) e della planimetria (all. 2) in caso di modifica della consistenza dei luoghi sensibili sul territorio comunale, per effetto dello spostamento o della soppressione di una funzione protetta tra quelle presenti nell'elenco o di insediamento di una funzione che sia analoga ad una tra quelle già presenti nell'elenco;
6. di prevedere che sia l'elenco dei luoghi sensibili (all. 1) sia la relativa planimetria (all. 2) siano oggetto di modifiche approvate dalla Giunta Comunale in caso di inserimento di una funzione palesemente nuova rispetto a quelle già valutate e presenti, che comporterebbe di fatto un nuovo ampliamento della tipologia dei luoghi sensibili determinati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 8/2013;
7. di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario;
8. di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**ALLEGATI:**


Elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale;

Planimetria del territorio comunale con individuazione dell'area complessiva di interdizione assoluta conseguente all'applicazione della legge regionale n. 8/2013.

---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
FRANCESCO SARTINI



IL SEGRETARIO GENERALE  
SANDRO DE MARTINO



---

**PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* (reg. n. \_\_\_\_\_), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal **6 GIU. 2017** al **21 GIU. 2017**.

Vimercate,

---

**ESECUTIVITÀ:**

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 30 maggio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
SANDRO DE MARTINO

